

Vademecum del Praticante

Ordine degli Avvocati di Grosseto

Prime indicazioni per una corretta compilazione e tenuta del libretto della pratica

(approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto con delibera del 21 giugno 2017)

Al fine di poter ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica, è necessario che il praticante avvocato sia iscritto nel Registro Praticanti e svolga continuamente, assiduamente e con profitto la pratica per un periodo minimo di 18 mesi salvo le deroghe di cui appresso.

Il periodo di pratica decorre dalla data in cui il Consiglio dell'Ordine adotta la delibera di iscrizione e non dalla data di notifica di questa o dalla consegna del libretto.

Per la verifica della effettività della pratica, dovrà essere compilato il libretto (che verrà consegnato dopo l'avvenuta iscrizione nel registro dei praticanti).

Il libretto è diviso in 3 semestri e ciascun semestre ha tre sezioni: una per le udienze, una per gli atti processuali e le attività stragiudiziali ed una per le questioni giuridiche trattate.

Alla fine di ogni semestre l'Avvocato presso il quale è svolta la pratica dovrà firmare, previo esame, il libretto, che dovrà essergli presentato correttamente compilato e firmato dal praticante.

Alla fine dei 12 mesi ed al termine dell'ultimo semestre della pratica il praticante dovrà presentare al Consiglio dell'Ordine il libretto debitamente compilato e le relazioni firmate dallo stesso e dal Magister, come di seguito specificato.

Redazione del libretto per un semestre

Udienze

- 1) deve essere indicato un numero minimo di 20 udienze distribuite nell'arco dell'intero semestre;
- 2) dovranno essere riportati i dati della causa, così come indicati nel libretto e, sinteticamente, l'attività espletata in udienza;
- 3) non sono ammesse e riconosciute valide le udienze di mero rinvio; non sono ammesse e riconosciute le udienze "autocertificate" ovvero quelle udienze a cui il praticante abbia assistito senza la presenza di un avvocato, salvo quanto si dirà in seguito per i praticanti abilitati;
- 4) sarà consentito assistere a 2 udienze nella stessa giornata per non più di due volte a semestre a condizione che siano davanti a Giudici diversi o, se davanti allo stesso Giudice, che abbiano oggetto diverso; al di fuori di questi casi sarà possibile indicare nel libretto una sola udienza al giorno;
- 5) le udienze dovranno essere tanto di cause civili^[1] quanto di cause penali, con un numero minimo di 5 per un genere e di 15 per l'altro genere; se il praticante si trova in uno studio di soli

civilisti o soli penalisti, l'attestazione delle cause di genere diverso può essere fatta dal civilista o penalista, diverso dal magister, con cui il praticante farà nel semestre le relative udienze; in tale evenienza sul libretto, oltre alla firma del magister, dovrà essere apposta anche la firma dell'avvocato con cui il praticante ha seguito le udienze dell'altro genere, con l'accortezza di evidenziare queste con asterisco; il praticante che svolge la pratica in uno studio legale associato, ovvero nel quale svolgono stabilmente attività più avvocati, potrà riportare nel libretto anche le udienze di cause degli altri avvocati, fermo restando che la sua partecipazione a tali udienze sarà attestata comunque dal magister;

6) il praticante dovrà fare annotare la sua presenza, ai fini della pratica forense, sul verbale di udienza a cui partecipa; ciò è necessario poiché il COA, in sede di verifica e vidimazione del libretto, possa chiedere, a campione, di avere copia dei verbali di udienza cui il praticante afferma aver partecipato;

7) può essere riconosciuta, come sostitutiva delle udienze giudiziali, anche la partecipazione alle udienze delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, purchè la presenza del praticante sia adeguatamente documentata.

Dovrà trattarsi, naturalmente, di procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita effettivamente attivati e svolti.

In un semestre il numero massimo di udienze di dette procedure, in sostituzione delle udienze giudiziali, è limitato a 5 (cinque).

L'udienza sarà riconosciuta purchè il praticante abbia partecipato all'intera procedura di mediazione e negoziazione assistita, anche se le stesse hanno avuto più incontri/udienze.

Atti processuali ed attività stragiudiziali

In tale sezione andranno indicati gli atti, alla cui redazione il praticante ha partecipato, nonché le attività stragiudiziali compiute.

Oltre agli atti tipicamente giudiziari, potranno essere indicati, a titolo esemplificativo, anche le ricerche, i pareri, i contratti, le diffide, le raccomandate contenenti particolari intimazioni e qualche accesso agli uffici per il compimento di attività particolarmente rilevanti.

Potrà essere indicata, come attività stragiudiziale, anche la partecipazione a procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita.

Tali atti e attività andranno indicati nel numero di 20 a semestre, avendo cura di garantire la diversificazione della tipologia degli atti.

Questioni Giuridiche

In tale sezione il praticante dovrà indicare le questioni che ha avuto modo di studiare ed approfondire nel corso del semestre per una causa in corso o per un parere da fornire.

Dovranno essere indicate nel numero di 10 a semestre, avendo cura di garantire la diversificazione della tipologia delle questioni.

Nel libretto andrà indicato sinteticamente l'oggetto della questione studiata con il riferimento normativo ed un titolo esauriente.

Relazioni

Alla scadenza dei primi 12 mesi, il praticante dovrà presentare al COA le relazioni che dovranno essere frutto di personale elaborazione e saranno complessivamente in numero di:

2 sulle questioni giuridiche affrontate e approfondite;

2 sulla deontologia;

2 sulle cause civili e/o penali seguite (con l'indicazione sintetica degli atti predisposti, l'oggetto del processo, le eventuali decisioni del giudice e quant'altro ritenuto importante).

Alla scadenza dell'ultimo (terzo) semestre di pratica dovranno essere presentate al COA le relazioni di cui sopra ma in numero pari alla metà di quelle previste per il primo anno.

Le relazioni dovranno essere esaurienti per l'argomento trattato.

Alla fine sia dei primi dodici mesi che dei successivi sei mesi il libretto della pratica e le relazioni, una volta vidimate dal Magister, dovranno essere presentate al Consiglio[2].

Almeno 1 relazione dovrà essere manoscritta.

Alla consegna del certificato di compiuta pratica verranno restituite al praticante le relazioni cartacee.

* * *

PATROCINIO SOSTITUTIVO

Dopo i primi 6 mesi di pratica può essere presentata domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo ex art. 41 comma 12 Legge 247/2012.

Si precisa che la durata massima del patrocinio sostitutivo è di 5 anni decorrenti dalla fine del primo semestre di pratica e ciò a prescindere da quando ne venga fatta richiesta. L'abilitazione può essere richiesta anche dopo l'ottenimento del certificato di compiuta pratica ma, in tale caso, il praticante, se già cancellato dal Registro tenuto presso l'Ordine, dovrà chiedere la reinscrizione nel Registro stesso.

Si ricorda che il patrocinio è consentito solo in sostituzione del proprio avvocato che dovrà delegare per scritto il praticante a presenziare alla udienza.

Le udienze a cui il praticante partecipa in sostituzione del proprio avvocato potranno essere riportate nel libretto della pratica tra quelle da indicare nel secondo e terzo semestre.

* * *

La pratica deve essere svolta, senza soluzione di continuità, per diciotto mesi.

Sono ammesse interruzioni del periodo di pratica purchè nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del DM n. 70 del 17.3.2016.

* * *

Si rimanda, per le ulteriori indicazioni sulle modalità di svolgimento del tirocinio, alle norme contenute nella legge professionale 247/2012 e nel regolamento ministeriale n. 70/2016 .

* * *

Si ricorda infine anche la partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione di cui all'art. 43 legge 247/2012.

[1] ricomprendendovi in tale genere anche quelle davanti al TAR, alle Commissioni Tributarie ed ai Collegi Arbitrali

[2] entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza dei due periodi di riferimento